



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 16/04/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8579 /2019 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

AURUM LICOSA S.R.L. in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to RUMOLO MAURIZIO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

INPS in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti

Resistente

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 22.11.2019 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2019 00131631 26 000 notificato a mezzo pec del 16 ottobre 2019 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.243,00 a titolo contributi pretesamente omessi per il recupero di agevolazioni contributive, per il mese di ottobre 2018 – dicembre 2018; che per il recupero di tali contributi l'Inps avrebbe emesso nota di rettifica di addebito ex art. 1, co. 1175, legge 296 del 27.12.2006. Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito in quanto non preceduto dall'avviso bonario con l'invito alla regolarizzazione delle pretese omissioni contributive e per l'omessa indicazione delle irregolarità commesse. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere annullare l'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l'Inps, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.

Nelle note di trattazione scritta, parte attrice precisava che la Società Aurum Licosia gestiva l'attività alberghiera che si svolge nell'Hotel Punta Licosia, che è tipicamente un'attività stagionale; che per quest'attività possedeva due numeri di matricola: 7212977849 ove veniva accentrato il personale alberghiero e n. 7213053313 ove veniva accentrato il personale assunto per l'attività di animazione svolta solo nei mesi da giugno a settembre di ogni anno. Con riferimento alla matricola 849 depositava poi le dichiarazioni UNIEMENS dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018. Quanto alla matricola 313 sosteneva che, diversamente da quanto risultante dall'invito a regolarizzare, nessuna denuncia di flusso UNIEMENS doveva essere presentata nei mesi oggetto del detto invito, poiché alcuna assunzione era stata effettuata nei mesi in questione.

All'udienza del 16.04.2021, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.

Come evidenziato nella parte narrativa della decisione l'opposto avviso di addebito concerne l'iscrizione a ruolo delle note di rettifica riferite ai mesi di competenza da ottobre a dicembre 2018 ed emesse ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296 del 27.12.2006 per

il recupero delle agevolazioni contributive di cui aveva goduto l'opponente a causa di denunce non presentate e per insoluti non regolarizzati nei termini.

Più precisamente, l'azienda, all'esito della verifica di regolarità interna del 05.09.2018, effettuata con DURC prot 12018194 - veniva rilevata come azienda irregolare per la presenza di Denunce non presentate e insoluti. Veniva inviato un preavviso a regolarizzare in data 05.09.2018 per la regolarizzazione nel termine di 15 giorni. L'azienda non provvedeva, di qui l'emissione del DURC irregolare e la perdita da parte dell'azienda delle agevolazioni contributive con il recupero dei mesi di 10 - 11 - 12 / 2018 oggetto poi dell'opposto avviso di addebito.

Nell'allegato preavviso a regolarizzare – di cui l'INPS ha depositato anche la ricevuta di avvenuta consegna non contestata da parte attrice alla prima udienza utile - venivano dettagliatamente indicate circa 21 irregolarità dell'azienda negli anni 2016-2018.

Nella specie, tali inadempienze riguardavano due matricole, la n. 7212977849 per la quale risultavano denunce non presentate per i mesi da marzo a giugno 2018 e la matricola n. 7213053313 per la quale risultavano denunce non presentate ed insoluti per i mesi da ottobre a dicembre 2016 e da gennaio a maggio 2017 , pertanto, veniva riportata l'indicazione analitica delle cause determinanti l'irregolarità.

L'invito alla regolarizzazione ai fini della verifica della regolarità contributiva, preso in carico dal destinatario il 05.09.2018, recava – come detto - la precisazione che decorso il termine di 15 giorni, il permanere dell'insolvenza avrebbe comportato irregolarità.

L'azienda in tale arco temporale non provvedeva a siffatta regolarizzazione, pertanto, l'Inps emetteva DURC interno “ negativo” . Di qui la notifica a mezzo cassetto previdenziale delle note di rettifica contenenti le agevolazioni contributive non più spettanti per insussistenza dei presupposti di formazione di un DURC interno (positivo) ex art. 1 comma 1175 Legge 296 del 27/12/2006 e la successiva iscrizione a ruolo delle stesse con l'opposto avviso di addebito.

L'opponente inviava il flusso UNIEMENS in relazione alla matricola n. 7212977849 per i mesi oggetto dell'invito a regolarizzare solo in data 08.10.2018.

Pertanto, non corrisponde al vero quanto asserito dall'opponente nelle note di trattazione scritta secondo cui il deposito di tali denunce regolarmente presentate smentiva la

fondatezza dell'invito a regolarizzare del 05.09.2018 in quanto alla data di tale invito a regolarizzare alcuna denuncia era stata presentata.

Come chiarito, la pretesa contributiva dell'Ente, di cui all' avviso di addebito impugnato, trae origine dalla revoca delle agevolazioni contributive effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1174e 1175 della legge n. 296/2006.

In proposito, si osserva che le norme dettate dalla L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), hanno subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive anche al requisito della regolarità contributiva.

La vigente normativa ha previsto, infatti, che la fruizione degli esoneri contributivi è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, ovvero: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Trattasi delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, (art. 1 comma 1175 della predetta normativa).

Dunque, ai sensi di tale disciplina, la fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa è subordinata al rilascio di DURC regolare.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, emanato per dare attuazione al citato articolo 1, comma 1175, nel disciplinare la specifica previsione volta a regolamentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con riguardo alle agevolazioni, in realtà ha costituito la fonte normativa che, riepilogando i procedimenti amministrativi in cui il Durc è richiesto, ha individuato tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate ostative al rilascio del Documento stesso.

Tale D.M. ha previsto (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso del quale il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di durc interno), resta sospeso.

Occorre rilevare che gli adempimenti di cui dall'art. 7, comma 3, del menzionato d.m. del 2007 (invito all'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni), ora trasfusi nell'art. 31, comma 8, del d. l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013, sono previsti non solo per il cd. "Durc esterno" (art. 1, secondo periodo, del d.m.), ma anche per il c.d. "Durc interno" (quello di cui all'art. 1, primo periodo), per come deve desumersi dall'inciso "fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3", contenuto nella previsione di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo d.m. per l'ipotesi in cui "l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante", e provveda quindi "alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC.

Deve inoltre ritenersi che, in entrambi i casi, l'obbligo per l'istituto previdenziale competente a inviare al soggetto interessato un invito a regolarizzare la propria posizione sia finalizzato a rendere questi edotto di una situazione che comporti la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 5 del d.m. anzidetto, e consentirgli quindi di "sanare" tale mancanza, prima dell'emissione di un Durc negativo esterno, o prima del mancato riconoscimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (Durc negativo interno) previsti dall'art. 1 del medesimo d.m.

Inoltre, l'Istituto, con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, nel definire le modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità, ha disciplinato la fattispecie dell'attestazione di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei predetti benefici, attribuendo alla stessa la denominazione di Durc interno.

Il successivo decreto - legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all'articolo 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», con un chiaro intento semplificatorio, ha disciplinato il procedimento di formazione del DURC, con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione del Documento stesso.

A tal fine, è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

La previsione normativa è poi stata attuata con l'emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, ha previsto che “nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Il quadro normativo sopra descritto ha segnato l'avvio del processo di allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell'Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il consolidamento della piattaforma Durc On Line ha consentito di pervenire, a far data dal mese di settembre 2017, all'allineamento dei due sistemi.

A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un'interrogazione diretta nel portale Durc On Line finalizzata all'acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296” e per tutti i periodi fino all'ultimo verificato con il preavviso di Durc interno.

Il DM 30.1.2015 prevede all'art. 4 (rubricato “assenza di regolarità”) testualmente :
“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC [...] l'invito a regolarizzare [...]. 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.

Come evidenziato, in presenza di irregolarità contributive l'Inps deve darne avviso all'interessato, in modo che possa regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, non potendo assumere rilievo una regolarizzazione con ritardo.

Ed invero, nella fattispecie descritta dall'art. 4 del DM cit., infatti, l'ipotesi della sanatoria ivi prevista è di stretta interpretazione e richiede il concatenarsi di diversi passaggi, ossia la richiesta di agevolazione, il susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'Ente, la richiesta di regolarizzazione nel termine di 15 giorni e il conseguente adempimento nel detto termine da parte dell'interessato.

A ben vedere, se si consentisse la possibilità di una regolarizzazione postuma, sarebbero frustrate le finalità della regola che collega l'accesso premiante agli sgravi alla regolarità contributiva: in definitiva la stessa ratio legis - che è quella di indurre e gratificare i comportamenti rigorosi dei datori di lavoro, al fine di godere di benefici ed agevolazioni contributive - sarebbe frustrata da una serie di eccezioni determinate da diverse motivazione, in ipotesi equiparabili a quella oggi sub iudice. (cfr Cass. 27107/2018).

Occorre a tal punto richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. nn. 27107 , 27108 e 27109/2018) secondo cui in presenza di oggettive irregolarità contributive non è consentito l'accesso ai benefici contributivi, e ciò perfino nel caso in cui l'Inps non segnali la specifica irregolarità verificatasi, procedendo direttamente all'emissione di note di rettifica, evidenziando come non può ritenersi che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi "così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro", salvo una responsabilità risarcitoria dell'ente per violazione degli obblighi procedurali, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno.

Pertanto, da ciò ben può evincersi che l'unico presupposto necessario a mantenere i benefici sia la regolarità contributiva. Ne deriva che detta irregolarità osta alla fruizione del beneficio contributivo non solo per il periodo successivo alla accertata irregolarità ma anche per il periodo antecedente, risultando paradossale che il datore di lavoro, solo per il fatto, di essere titolare di un documento di regolarità contributiva al momento della domanda, possa continuare a godere dei benefici pur a fronte di uno o plurimi

inadempimenti intervenuti in un momento successivo contrastando, detta interpretazione, con la ratio della normativa (in tal senso Cfr. Corte Appello Milano n. 146 del 2020).

Nel caso di specie, non avendo l'opponente sanato l'irregolarità nel termine di legge, è decaduto dalla possibilità di godere delle agevolazioni riconosciute per il periodo pregresso, non potendo assumere rilievo una regolarizzazione ex post.

Ed invero, a fronte di un invito a regolarizzare ricevuto il 05.09.2018, l'opponente ha provveduto ad inviare il flusso Uniemes solo in data 08.10.2018, oltre anche i 30 giorni.

Inoltre, in relazione alla matricola n. 7213053313 occorre aggiungere che l'opponente si è limitato a dedurre - senza alcuna prova - la riconducibilità a detta matricola del personale assunto per l'attività di animazione e dalla mancata assunzione di detto personale per i mesi oggetto dell'invito a regolarizzare e dell'assenza dunque di insoluti.

Non ha dunque provato di non aver assunto personale negli anni 2016 e 2017 e di essere dunque in regola con i contributi in relazione alla seconda matricola della società.

Pertanto, deve essere ritenuta legittima la richiesta di versamento delle differenze contributive operata dall'Inps nei confronti della società opponente a seguito della mancata attivazione della procedura di sanatoria e della conseguente dichiarazione di irregolarità del Durc, che costituisce il presupposto per beneficiare degli sgravi contributivi.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va disatteso.

Le spese, stante la novità e complessità della questione trattata, sono totalmente compensate tra le parti.

PQM

- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese processuali

Salerno, 16.04.2021

Il Giudice

Dott. ssa Caterina Petrosino

